

**Direzione:** INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

**Area:** TRASPORTO SU GOMMA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10719 del 21/09/2020

Proposta n. 13797 del 15/09/2020

**Oggetto:**

Nomine Consigli di Disciplina(ex art. n. 54, Allegato "A", del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148) presso le Aziende di Trasporto Pubblico di competenza della Regione Lazio. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per assumere l'incarico di "Presidente" di detti Consigli di Disciplina.

**Oggetto:** Nomine Consigli di Disciplina (ex art. n. 54, Allegato “A”, del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148) presso le Aziende di Trasporto Pubblico di competenza della Regione Lazio.  
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per assumere l’incarico di “Presidente” di detti Consigli di Disciplina.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Trasporto su gomma”;

**VISTO:**

- l’art. 117, comma 4, della Costituzione;
- la Legge Statuaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 concernente: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm. ii;
- il Regolamento regionale n. 1 del 06/09/2002: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”;
- il D. Lgs. n. 422 del 19/11/1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 30 del 16/07/1998 “Disposizioni per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 35 del 19/12/2001: “Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 400 e ulteriori disposizioni” – e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.272 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante;
- l’Atto di Organizzazione del n. G04299 del 09/04/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Trasporto su Gomma della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Ing. Bernardo Maria Fabrizio;

## **PREMESSO:**

- che l'art. 54 dell'Allegato A al Regio Decreto n. 148/1931 (*Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*) prevede la costituzione di un Consiglio di disciplina presso ciascuna Azienda di trasporto per i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata;

- che, a prescindere dalla destinazione specifica circa il personale delle ferrovie, tranvie ecc. in regime di concessione, il medesimo Regolamento di cui all'art.54-AllegatoA- del Regio Decreto n.148/1931 è stato da sempre applicato anche per il personale delle Aziende esercenti linee automobilistiche di T.P.L.;

- che la competenza della Regioni di attendere all'istruttoria ed alla nomina di detti "Consigli di Disciplina", ex R.D.n.148/1931, deriva in primo luogo da quanto disposto dal D.P.R. n. 5/1972 che trasferiva alle Regioni anche a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di "*linee automobilistiche di interesse regionale*", più specificamente delle linee del T.P.L. su strada di interesse regionale;

-che, peraltro, detta competenza delle Regioni veniva puntualizzata nella nota circolare del Ministero dei Trasporti n. 634 del 11/01/1993, che sulla base della sentenza della Corte Costituzionale 25 marzo 1988 n.449 e del successivo parere del Consiglio di Stato del 12/02/1992, n.143, nel dare atto che era delle Regioni la competenza sulla nomina dei "Consigli di Disciplina" delle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di livello regionale, invitava le Regioni medesime ad assumere le determinazioni normative e/o regolamentari al riguardo;

-che, pertanto, in ragione di quanto evidenziato dal Ministero dei Trasporti con la circolare di cui sopra, la Regione Lazio assumeva la Deliberazione n. 8119 del 18/10/1994 con la quale stabiliva i principi generali in materia di procedure da seguire per la nomina dei Consigli di Disciplina, conformemente a quanto disposto dall' Art 54 del Regolamento (allegato -A-, del R.D. n. 148/1931) secondo il quale la struttura regionale proponente avrebbe dovuto acquisire, dall'Organo che legalmente rappresenta l'Azienda, la designazione dei tre rappresentanti effettivi e tre supplenti e richiedere alle tre Organizzazioni Sindacali più rappresentative in ambito nazionale la designazione dei rispettivi rappresentanti (un effettivo più un supplente per ognuna delle OO.SS) scelti, preferibilmente, tra gli agenti appartenenti all'Azienda;

-che, successivamente, la vigenza del Consiglio di Disciplina, così come voluto da detto Regio Decreto, veniva messa in dubbio da alcuni interventi normativi del Legislatore, secondo cui le disposizioni di cui al R.D. potevano essere derogate alla contrattazione collettiva (giusta legge 12 luglio 1988, n.270 ed altra successiva legislazione) in termini tali che la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza del 13/01/2005 n.460, si era pronunciata ritenendo che le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite alla competenza del giudice amministrativo (T.A.R.) dall'art. 58 del citato Regolamento (allegato -A-, del R.D. n. 148/1931) appartenevano invece alla cognizione del giudice ordinario, stante l'implicita abrogazione, per incompatibilità, della giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58;

-che più recentemente, invece, la vigenza di detto R.D. n. 148/1931, e quindi la competenza e la vigenza di detti Consigli di Disciplina per quanto attiene le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto, è stata riesaminata dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con l'Interpello n. 20 del 17/07/2014, chiariva espressamente che, al fine della irrogazione delle sanzioni disciplinari ai lavoratori dipendenti da parte delle aziende operanti nel settore autoferrotranvieri, risultava applicabile la normativa speciale di cui al Regio Decreto n.148/1931, anche in termini derogatori rispetto ad altra disciplina

contrattuale, escludendo pure la disciplina di cui all'art.7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);

-che, ancora più recentemente, la vigenza del Regio Decreto 148/1931 quale riferimento normativo istitutivo dei “Consigli di Disciplina” delle Aziende che attendono al T.P.L, è stata indirettamente confermata dal fatto che l'art. 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, comma 12-quinquies, che abrogava proprio il suddetto R.D., è stato a sua volta abrogato dall'Art.9-quinquies del D. Lgs 20/06/2017, n.91, convertito nella Legge del 03/08/2017 n.123, denotandosi la volontà del Legislatore di riporre in piena vigenza detto R.D., nella fattispecie anche per quanto attiene ai “Consigli di Disciplina” di cui trattasi. Di qui anche alcune più recenti sentenze della corte di Cassazione, tra cui la decisione n.12770/2019, secondo le quali: espressamente “*resta esclusa una abrogazione implicita della normativa dettata dal R.D.*”, prevedendo anche: una “*permanenza vigilata*” della medesima normativa, in altri termini prevedendo di armonizzare la norma stessa con le altre parti dell'Ordinamento;

-che in definitiva, quindi, deve darsi oggi per accertato, dal punto di vista Ordinamentale, la presenza, nelle Aziende che effettuano il TPL, di un “Consiglio di Disciplina”, ex Regio Decreto 148/1931, competente sulle controversie in materia di sanzioni disciplinari almeno quale Organo interno all'Azienda, la cui pronuncia tuttavia è da considerarsi come decisione di prima istanza, non potendosi precludere infatti che il personale interessato possa adire al Giudice Ordinario, per vedere riconosciute le proprie ragioni, ovvero quale soggetto a cui appellarsi in seconda istanza;

-che, a tal riguardo, secondo la sopra richiamata Deliberazione della G.R. n. 8119/1994, della predisposizione degli atti finalizzati alla nomina di detto “Consiglio di Disciplina” e della designazione del relativo Presidente veniva incaricato l'Assessorato ai Trasporti (ora Assessorato ai Lavori Pubblici, Politiche del Territorio, Mobilità) e di conseguenza, in relazione all'odierno assetto organizzativo e di funzioni degli Uffici e degli Organi della Regione Lazio, deve intendersi che la competenza circa l'azione amministrativa preordinata alla nomina di che trattasi risiede nella Direzione Regionale competente in materia trasporti, attualmente Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità;

-che, a tal riguardo, da ultimo sono pervenute a detta competente Direzione le istanze di nomina del Consiglio di Disciplina di più Aziende di trasporto, riscontrando le quali la medesima Direzione ha avviato e completato anche le relative procedure per l'acquisizione dei nominativi in rappresentanza delle Aziende stesse e dei rappresentanti dei lavoratori;

-che, quindi, ai fini della relativa nomina dei Consigli di Disciplina delle Società occorre procedere alla designazione dei Presidenti di detti Organismi;

-che, a tal riguardo, secondo il citato R.D., detti Presidenti devono essere scelti “*preferibilmente tra i Magistrati*” e/o tra i *Magistrati in pensione*”, così come in prevalenza si è avuto anche modo di accertare nell'ambito di procedimenti svolti da altre Regioni e Province Autonome e conseguenti provvedimenti di nomina adottati;

-che, ai fini di acquisire la disponibilità di detta fattispecie di personalità, comprendendo tra essi anche i Magistrati onorari, si ritiene opportuno procedere attraverso la pubblicazione di un “Avviso” finalizzato all'acquisizione della disponibilità e dei “Curricula” da parte dell'Amministrazione regionale, anche al fine di operare la scelta più opportuna in relazione alle Aziende che ne hanno fatto richiesta e/o che ne faranno richiesta in un prossimo e più immediato futuro;

**VISTO** l'allegato “Avviso” pubblico (allegato “A”), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate;

### **Di approvare:**

- a) l'allegato "Avviso" pubblico, (Allegato "A"), per la presentazione di candidature per la nomina a Presidente del Consiglio di Disciplina di cui all'art.54 del Regolamento (Allegato A) del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148", presso le Aziende di trasporto Pubblico di competenza della Regione Lazio, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) di disporre la pubblicazione di detto "Avviso" di cui alla precedente lettera a) sul BURL e sul sito web della Regione Lazio;
- c) di disporre la tenuta di un elenco delle personalità che risponderanno all' "Avviso" come sopra pubblicato possedendone i requisiti e che si dichiareranno disponibili ad accettare gli incarichi in premessa specificati, nell'ambito del quale attingere per le nomine di che trattasi e che già oggi si rendono necessarie ovvero che si renderanno necessarie nei prossimi tre anni, garantendo il principio di adeguatezza e di rotazione e di territorialità dei designati rispetto alle disponibilità ricevute, sin quanto detto elenco garantirà una adeguata scelta e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Il Direttore  
Dott. Stefano Fermante